



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA  
Provincia di Livorno

\*\*\*\*\*

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 28 del 26/02/2021

Assessore Proponente: MAI DANIELE

**OGGETTO: FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI EX ART.1 COMMI 859-867 DELLA LEGGE N.145/2018. VERIFICA NECESSITA' DI ACCANTONAMENTO**

L'anno duemilaventuno addì ventisei del mese di febbraio alle ore 12:55 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
PETROCCHI VALENTINA	VICE SINDACO	Presente
MAI DANIELE	ASSESSORE	Presente
PAOLINI CHIARA	ASSESSORE	Presente
MORTULA SILVANO	ASSESSORE	Assente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO ROSSI ANTONELLA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MONTAUTI DAVIDE che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Campo nell'Elba non ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023 entro il 31 dicembre 2020 e che pertanto si trova in esercizio provvisorio come regolamentato dall'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal paragrafo 8 del Principio Contabile concernente la contabilità finanziaria

Preso atto che il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. n. 13 del 18 gennaio 2021, ha differito al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali autorizzando, contestualmente, l'esercizio provvisorio del bilancio fino a tale data, ai sensi dell'art.163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii. (TUEL);

Visto l'art. 1, c. 862, L. 30 dicembre 2018 n. 145, il quale prevede che:

*“862. Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:*

*a al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*

*b al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*

*c al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*

*d all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente”;*

Preso atto che tale obbligo decorre dall'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 1, c. 859, L. n. 145/2018: *“859. A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:*

*a le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello*

*del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;*  
*b le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”*

In riferimento alle sanzioni per ritardo nei pagamenti deve essere preso in considerazione l'indicatore IRP (indicatore di ritardo annuale dei pagamenti) come segue:

Giorni di ritardo maggiori di 60: accantonamento del 5% applicato al Macroaggregato 03 “nettizzato” di tutte le spese finanziate con entrate vincolate;

Giorni di ritardo tra 31 e 60: accantonamento del 3% applicato al Macroaggregato 03 “nettizzato” di tutte le spese finanziate con entrate vincolate;

Giorni di ritardo tra 11 e 30: accantonamento del 2% applicato al Macroaggregato 03 “nettizzato” di tutte le spese finanziate con entrate vincolate;

Giorni di ritardo tra 1 e 10: accantonamento del 1% applicato al Macroaggregato 03 “nettizzato” di tutte le spese finanziate con entrate vincolate;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 861, L. n. 145/2018:

*“861. Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE+”;*

Preso dunque atto che:

- la legge di bilancio 2019 ha introdotto un nuovo obbligo di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali o non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali (PCC);
- a decorrere dal 2021, gli indicatori per monitorare il debito pregresso e per misurare la tempestività dei pagamenti sono calcolati esclusivamente dalla PCC;
- gli indicatori relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo, da prendere come riferimento per l'applicazione delle sanzioni (accantonamento

al FGDC) si calcolano sulla base delle informazioni presenti in PCC;

Preso atto inoltre che l'Ente ha assolto tutti gli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati sulla "piattaforma" previsti dalla normativa vigente;

Accertato che il debito residuo scaduto e non pagato al 31/12/2019 era pari a euro 104.593,83 mentre al 31/12/2020 è pari a euro 92.697,64 e che comunque il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio 2020, in relazione al totale delle fatture ricevute è pari a  $92.697,64/4.650.207,26 = 2\%$  inferiore al 5% fissato dal sopraccitato comma 859;

Accertato che, sulla base dei dati risultanti dalla PCC rilevati alla data del 25/02/21 gli indicatori per l'esercizio 2020 presentano i seguenti valori:

- Indicatore di riduzione del debito commerciale residuo:  $92.697,64 / 104.593,83 = - 11,30\%$ ;
- ITP (Tempo medio ponderato dei pagamenti): 40 gg;
- IRP (Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti): 3 gg;

Preso atto che, sulla base dei dati risultanti dalla PCC, questo ente è tenuto a effettuare un accantonamento pari al 1% del al Macroaggregato 03 "nettizzato" di tutte le spese finanziate con entrate vincolate poiché sebbene il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente (2020), non sia superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio, che l'indicatore di tempestività dei pagamenti ITP (Tempo medio ponderato dei pagamenti ) assume un valore di 40 gg e quindi superiore ai 30 giorni stabiliti dalla Legge mentre quello di ritardo nei pagamenti IRP assume un valore paria a 3 gg;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n.267/2000;

Visto il D.lgs. n.118/2011;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

**All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge  
DELIBERA**

1) di prendere atto che, sulla base dei dati risultanti dalla PCC, ente è tenuto a effettuare un accantonamento pari al 1% del al Macroaggregato 03 “nettizzato” di tutte le spese finanziate con entrate vincolate poiché sebbene il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente (2020), non sia superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio, che l'indicatore di tempestività dei pagamenti ITP assume un valore di 40 gg (superiore a 30 ) giorni mentre quello di ritardo nei pagamenti IRP assume un valore pari a 3 gg.;

2) Di prendere atto che l'importo del Macroaggregato 03 “nettizzato” di tutte le spese finanziate con entrate vincolate nel bilancio di previsione 2021/22/23 in corso di approvazione anno 2021 è pari ad € 1.593.001,50 e quindi il fondo da stanziare annualità 2021 risulta essere pari al 1% di € 1.593.001,50 e quindi €15.930,02

3) Di inserire nella bozza del Bilancio di Previsione 2021/22/23 annualità 2021 un Fondo di Garanzia per Debiti Commerciali alla Missione 20 Programma 3 Titolo I capitolo 101081004446/0 di € 15.930,02 ;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA  
Provincia di Livorno  
\*\*\*\*\*

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 6 del 26.02.2021

IL SINDACO  
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO  
ROSSI ANTONELLA